



**Condizioni di Accesso
alla Rete di Distribuzione per quanto non in
contrasto con la normativa in vigore**

Luglio 2005

Indice

SEZIONE 1. INFORMAZIONE

Premessa.....	pag. 1
Capitolo 1: CONTESTO NORMATIVO	pag. 5
Capitolo 2: DESCRIZIONE DELL'IMPIANTO E DELLA SUA GESTIONE.....	pag. 8
Capitolo 3: DESCRIZIONE DEI SERVIZI.....	pag. 10
Capitolo 4: PROCEDURE DI COORDINAMENTO INFORMATIVO.....	pag. 13

SEZIONE 2. ACCESSO AL SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE

Capitolo 5: ACCESSO AL SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE.....	pag. 17
Capitolo 6:REALIZZAZIONE DI ALLACCIAMENTI PER NUOVI PUNTI DI RICONSEGNA E POTENZIAMENTO DEGLI ALLACCIAMENTI ESISTENTI ...	pag. 26
Capitolo 7: GARANZIE FINANZIARIE	pag. 29

SEZIONE 3. EROGAZIONE DEL SERVIZIO

Capitolo 8: GESTIONE DEL SERVIZIO.....	pag. 31
Capitolo 9 MODALITA' OPERATIVE PER L'EROGAZIONE DEL SERVIZIO.....	pag. 35

SEZIONE 4.MISURA E QUALITA' DEL GAS NATURALE

Capitolo 10: REALIZZAZIONE, MANUTENZIONE E DISMISSIONE DEGLI IMPIANTI DI REGOLAZIONE E MISURA	pag. 40
Capitolo 11: MISURA DEL GAS.....	pag. 43
Capitolo 12: ODORIZZAZIONE DEL GAS.....	pag. 47

Capitolo 13: QUALITA' DEL GAS.....pag. 49

SEZIONE 5. AMMINISTRAZIONE

Capitolo 14: FATTURAZIONE E PAGAMENTO.....pag. 51

Capitolo 15: RESPONSABILITA' DELLE PARTI.....pag. 55

Capitolo 16: RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE.....pag. 60

SEZIONE 6. EMERGENZE

Capitolo 17: GESTIONE DELLE EMERGENZE DI SERVIZIO.....pag. 62

SEZIONE 7. QUALITA' DEL SERVIZIO

Capitolo 18: QUALITA' COMMERCIALE DEL SERVIZIO.....pag. 64

Capitolo 19: SICUREZZA E CONTINUITA' DEL SERVIZIO.....pag. 66

Capitolo 20: INTERVENTI PER LA PROMOZIONE DELL'EFFICIENZA
ENERGETICApag. 69

Capitolo 21: ACCERTAMENTI DELLA SICUREZZA DEGLI IMPIANTI
DI UTENZA GASpag. 71

SEZIONE 8. AGGIORNAMENTO DELLE CONDIZIONI DI ACCESSO

Capitolo 22: AGGIORNAMENTO DELLE CdA.....pag. 73

PREMESSA

1.	Premessa	2
1.1.	Definizioni	2
1.2.	Struttura del Documento	4

1. Premessa

1.1 Definizioni

Si definisce:

1. *Attività di trasporto* è il servizio di trasporto e di dispacciamento di gas naturale o anche solo di trasporto di gas naturale svolto attraverso reti di gasdotti, esclusi i gasdotti di coltivazione e le reti di distribuzione;
2. *Autorità* è l'Autorità per l'energia elettrica ed il gas (AEEG), istituita ai sensi della legge 14 novembre 1995, n. 481;
3. *Cabina REMI* è l'impianto di regolazione e misura del gas in uscita dalla rete di metanodotti del Trasportatore. Ogni cabina REMI è identificata con un codice alfa numerico che la identifica univocamente, denominato codice REMI.
4. *Cliente Finale*: Il consumatore che acquista gas per uso proprio;
5. *Distributore*: è il soggetto che esercita l'attività di distribuzione di gas naturale;
6. *Gruppo di misura* è la parte di proprietà del Distributore dell'impianto di alimentazione del cliente finale, che serve per l'intercettazione e per la misura del gas;
7. *Impresa di trasporto* è l'impresa che svolge l'attività di trasporto;
8. *Impianto di distribuzione, o Impianto* è una rete di gasdotti locali, integrati funzionalmente, per mezzo dei quali è esercitata l'attività di distribuzione; l'impianto di distribuzione è costituito dall'insieme di punti di consegna o di interconnessione della rete di gasdotti locali, dalla stessa rete, dai gruppi di riduzione e/o dai gruppi di riduzione finale, dagli impianti di derivazione di utenza fino ai punti di riconsegna o di interconnessione e dai gruppi di misura;
9. *Operatore prudente e ragionevole* è il soggetto gestore di una attività che mette in opera nell'esecuzione delle proprie obbligazioni il livello di diligenza, prudenza e lungimiranza ragionevolmente e normalmente messo in opera da operatori sperimentati che svolgono lo stesso tipo di attività, nelle medesime circostanze o circostanze similari, e che tengono conto degli interessi dell'altra parte;
10. *Punto di consegna dell'impianto di distribuzione, o Punto di consegna*, è il punto coincidente con il punto di riconsegna della rete di trasporto, dove l'Utente rende direttamente o indirettamente disponibile all'impresa di distribuzione il gas naturale direttamente o indirettamente fornito da utenti del servizio di trasporto;
11. *Punto di riconsegna dell'impianto di distribuzione, o Punto di riconsegna (PdR)*, è definito nelle Condizioni di Allacciamento allegate.
12. *Servizio di distribuzione* è l'utilizzo di un impianto di distribuzione o di porzioni di esso mediante il prelievo, ad uno o più punti di riconsegna, del gas naturale che si ha

titolo ad immettere presso uno o più punti di consegna del medesimo impianto di distribuzione o dell'impianto direttamente o indirettamente interconnesso.

13. *Società di Vendita o Venditore*: il soggetto che esercita l'attività di vendita del gas;
14. *Utente del servizio di distribuzione o Utente*: l'utilizzatore del servizio di distribuzione che ha titolo a immettere e a prelevare gas naturale per uso proprio o per cessione ad altri.

1.2 *Struttura del Documento*

Le presenti Condizioni di Accesso sono integrate dai seguenti allegati:

- **Allegato A:** Descrizione dell'impianto e della sua gestione;
- **Allegato B:** Prezziario dei servizi offerti al punto di Riconsegna;
- **Allegato C:** Condizioni di allacciamento alla rete di distribuzione, che definiscono le responsabilità e le condizioni tecniche emanate dall'impresa di distribuzione che esercita il servizio pubblico di distribuzione del gas;
- **Allegato D:** Valori di pressione minima ai Punti di Consegna.

CAPITOLO 1 - CONTESTO NORMATIVO

1.1.	Contesto Normativo	6
------	--------------------------	---

1.1. Contesto Normativo

L'accesso alle reti di distribuzione è regolato dalle presenti Condizioni di Accesso, dalle norme emanate dall'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas o da altri enti ed organismi pubblici competenti in materia, in particolare:

- Decreto Legislativo n. 164 del 23 maggio 2000;
- Delibera n. 237 del 2000 e successive modificazioni, “Definizione di criteri per la determinazione delle tariffe per le attività di distribuzione del gas e di fornitura ai clienti del mercato vincolato”;
- Delibera n. 122 del 2002, modificazione ed integrazione della precedente Delibera n. 237 del 2000 e determinazione del costo medio annuo di distribuzione;
- Delibera n. 138 del 2003, “Criteri per la determinazione delle condizioni economiche di fornitura del gas naturale ai clienti finali e disposizioni in materia di tariffe per l'attività di distribuzione”;
- Delibera n. 138 del 2004, “Adozione di garanzie per il libero accesso al servizio di distribuzione del gas naturale e di norme per la predisposizione dei codici di rete”;
- Delibera n. 168 del 2004, “Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas in materia di qualità dei servizi di distribuzione, misura e vendita del gas “;
- Delibera n. 40 del 2004, “Adozione del regolamento delle attività di accertamento della sicurezza degli impianti di utenza a gas”;
- Delibera n. 170 del 2004, “Definizione di criteri per la determinazione delle tariffe per l'attività di distribuzione di gas naturale”;
- D.P.R. 24 maggio 1988, n. 224 Attuazione della Direttiva 1985/374/CEE relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli stati membri in materia di responsabilità per danno da prodotti difettosi, ai sensi dell'art. 15 della legge 16 aprile 1987, n. 183;
- Codice di Rete per l'anno termico 2004-2005, SNAM Rete Gas S.p.A., versione luglio 2004 e successive modificazioni ed integrazioni;
- Codice di Rete EDISON T. & S. S.p.A.;
- Condizioni transitorie di accesso per l'anno termico 2004-2005, Retragas S.r.l., versione luglio 2004 e successive modificazioni ed integrazioni;
- Direttiva 2003/55/CE del 26 giugno 2003 relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale;
- Legge n. 1083 del 6 dicembre 1971 “Norme per la sicurezza dell'impiego del gas combustibile;
- Norme UNI-CIG 9463-1, 2, 3 del dicembre 1998 “Impianti di odorizzazione e depositi di odorizzante, Progettazione, costruzione ed esercizio. Modalità di fornitura

- degli odorizzanti;
- Norme UNI-CIG 7132 e 7133 del dicembre 1994 “Odorizzazione del gas per uso domestico e usi similari. Procedure,caratteristiche e prove;
 - Linee Guida CIG-ATIG pubblicate sul sito dell’UNI relative all’applicazione della Delibera n. 236 del 2000 “Il controllo dell’odorizzazione del gas negli impianti di distribuzione”.

CAPITOLO 2 - DESCRIZIONE DELL'IMPIANTO E DELLA SUA GESTIONE

2.1.	Descrizione dell'impianto e della sua gestione.....	9
2.2.	Obblighi informativi dell'impresa di Distribuzione: Programmi di estensione, potenziamento e manutenzione.	9

2.1 Descrizione dell'impianto e della sua gestione

Il Distributore gestisce gli impianti di distribuzione elencati nell'allegato A pubblicato sul proprio sito.

L'allegato riporta:

1. il nome della Società di Trasporto che gestisce il metanodotto a cui è collegato il Punto di Consegna;
2. la codifica dell'impianto di distribuzione individuata attraverso il codice del Punto di Riconsegna della rete di trasporto che lo alimenta; nel caso di impianti alimentati da più Punti di Consegna, viene utilizzato il codice dell'aggregato;
3. la denominazione impianto di distribuzione;
4. i Comuni serviti dall'impianto e gestiti dal Distributore;
5. il recapito della Sede operativa del Distributore presso cui sono reperibili le informazioni di carattere tecnico e descrittivo degli impianti compresa la rappresentazione planimetrica;
6. i codici identificativi dell'Ambito Tariffario;
7. l'indicazione dei Comuni serviti da impianti di distribuzione interconnessi con quelli del Distributore e gestiti da altri soggetti. In questi casi vengono indicati il nome della società che gestisce l'impianto interconnesso e la localizzazione del punto/i di interconnessione;
8. l'indicazione dei Comuni serviti da porzioni di impianto non gestite dal Distributore. In questi casi viene riportato il nome del Distributore che gestisce la porzione di impianto.

2.2 Obblighi informativi dell'impresa di Distribuzione.

L'impresa di Distribuzione rende pubblico, anche tramite il proprio sito internet, per ciascun impianto di distribuzione:

- Il piano mensile degli interventi che comportano la sospensione dell'erogazione del servizio su uno o più punti di riconsegna;
- Il piano annuale di sviluppo dell'impianto e il piano annuale delle manutenzioni¹.

¹ Da settembre 2005.

CAPITOLO 3 - DESCRIZIONE DEI SERVIZI

3.1.	Servizi base	11
3.2.	Servizi tecnici.....	11
3.3.	Servizi speciali.....	12

3.1 Servizi base

Il servizio di distribuzione del gas svolto dal Distributore è inteso come l'utilizzo da parte di un Utente di un impianto di distribuzione o di porzioni di esso mediante il prelievo, ad uno o più punti di riconsegna, del gas naturale che si ha titolo ad immettere presso uno o più punti di consegna del medesimo impianto di distribuzione o dell'impianto direttamente o indirettamente interconnesso.

Nell'erogazione del servizio il Distributore, allo scopo del corretto funzionamento della rete, svolge le seguenti attività:

- a) la realizzazione, l'esercizio e la manutenzione degli impianti e delle reti necessari a distribuire il gas sino al punto di riconsegna;
- b) l'installazione e la manutenzione dei gruppi di misura;
- c) condizionamento e odorizzazione del gas;
- d) pronto intervento;
- e) telecontrollo;
- f) ricerca dispersioni.

Tali servizi sono compresi nella tariffa di distribuzione.

3.2 Servizi tecnici

Su specifica richiesta, il Distributore provvederà ad effettuare i seguenti servizi tecnici aggiuntivi :

- a) Accredimento (paragrafo 5.1);
- b) Accesso per attivazione di nuovi punti di riconsegna, per variazione contrattuale del massimo prelievo orario, per riattivazione di punti di riconsegna esistenti (paragrafo 5.2);
- c) Accesso per sostituzione nella fornitura a clienti finali – Switch (paragrafo 5.3);
- d) Preventivazione lavori semplici o complessi (paragrafo 6.1);
- e) Esecuzione lavori da preventivo (paragrafo 6.2);
- f) Verifica funzionalità contatore in loco (paragrafo 9.1);
- g) Verifica metrologica contatore in laboratorio (paragrafo 9.1);
- h) Verifica della pressione di fornitura al punto di riconsegna (paragrafo 9.2);
- i) Variazione della pressione di fornitura (solo per impianti di media pressione) (paragrafo 9.3);
- j) Appuntamento per lettura e cambio sigillo (paragrafo 9.4);
- k) Cambio contatore attivo o spostamento gruppo di misura (par. 9.5);
- l) Stima e Comunicazione mensile all'Impresa di Trasporto dei volumi per punto di

- consegna distinti tra civili ed industriali (paragrafo 9.9);
- m) Comunicazione all'Utente della stima mensile dei volumi di gas attribuiti al punto di consegna con dettaglio per punto di riconsegna (paragrafo 9.10);
- n) Cessazione servizio (paragrafo 9.11);
- o) Chiusura del punto di riconsegna ed interruzione per morosità (paragrafo 9.12);
- p) Riattivazione del servizio sospeso per morosità (paragrafo 9.13);
- q) Trasmissione Autoletture (paragrafo 11.1.1).
- r) Verifica potenzialità apparecchiature d'utilizzo (paragrafo 11.1.4);
- s) Alimentazione sostitutiva del punto di riconsegna (paragrafo 8.4).

I servizi tecnici non sono compresi nella tariffa di distribuzione e comportano quindi a carico dell'Utente che li richiede la corresponsione dell'onere indicato nel prezzario allegato, o se non contenuto in questo, da preventivarsi caso per caso.

3.3 Servizi speciali

Su specifica richiesta, il Distributore provvederà ad effettuare i seguenti servizi speciali aggiuntivi:

- a) Lettura contatore (paragrafo 9.6);
- b) Servizio di correzione dei volumi (paragrafo 9.7);
- c) Servizio di misura oraria/giornaliera (paragrafo 9.8);
- d) conduzione e manutenzione degli impianti di riduzione e/o misura dedicati ai punti di riconsegna di proprietà del Cliente Finale;
- e) la fatturazione al Cliente Finale per conto dell'Utente.

I servizi speciali non sono compresi nella tariffa di distribuzione e comportano quindi a carico dell'Utente che li richiede la corresponsione dell'onere indicato nel prezzario allegato, o se non contenuto in questo, da preventivarsi caso per caso.

Le modalità per l'esecuzione dei servizi di cui ai precedenti art. 3.2. e 3.3. saranno indicate in specifici accordi con gli Utenti.

CAPITOLO 4 - PROCEDURE DI COORDINAMENTO INFORMATIVO

4.1.	Caratteristiche dei sistemi per lo scambio di informazioni.....	14
4.1.1.	Sistemi predisposti dal Distributore per lo scambio di informazioni	14
4.1.2.	Obblighi informativi a carico degli Utenti.....	14
4.1.3.	Modalità di presentazione delle richieste.....	15
4.1.4.	Modalità di inoltro delle comunicazioni di variazioni.....	15
4.1.5.	Coordinamento tra Distributori operanti su porzioni dello stesso impianto o su impianti interconnessi	16
4.1.6.	Punti di Riconsegna del gas (PdR).....	16
4.1.7.	Segnalazioni e reclami	16

4.1 Caratteristiche dei sistemi per lo scambio di informazioni

In questo paragrafo vengono descritte le modalità di interazione tra Distributori ed Utenti della rete di distribuzione.

4.1.1 Sistemi predisposti dal Distributore per lo scambio di informazioni

Il Distributore ha predisposto due modalità di interazione con gli Utenti e, più in generale, con tutti i soggetti che a diverso titolo hanno necessità di comunicare con esso:

- a) Interazione tramite *Contact Point*, inteso come punto di interazione tra Distributore ed Utente, dove operatori specialisti gestiscono tutte le relazioni e tutte le comunicazioni descritte in questo documento;
- b) Interazione tramite *Applicazioni informatiche*²;

Inoltre il Distributore ha attivato un sito Internet, su cui sono pubblicate le informazioni di interesse degli Utenti.

Il Distributore, attraverso opportune misure di sicurezza sia di tipo fisico che logico delle proprie infrastrutture informatiche, assicura agli Utenti la disponibilità del servizio dalle ore 8 alle ore 13 di ogni giorno lavorativo.

4.1.2 Obblighi informativi a carico degli Utenti

L'Utente è tenuto a comunicare al Distributore tutte le informazioni da questo ultimo richieste per l'accesso al servizio di distribuzione o per l'erogazione dei servizi, secondo quanto specificato nei relativi capitoli del presente documento.

L'Utente è altresì tenuto a comunicare tempestivamente al Distributore ogni variazione dei dati oggetto di accordi contrattuali o dei dati che servono al Distributore per la corretta gestione ed amministrazione del rapporto contrattuale e del servizio di distribuzione.

In particolare, per quanto riguarda:

- a) **la richiesta di accesso** - l'Utente dovrà comunicare entro 5 giorni lavorativi le variazioni di: ragione sociale, sede legale, partita IVA, qualifica (società di vendita, Cliente Finale, grossista,...) per cui l'Utente ha titolo ad accedere alle reti, indirizzo di fatturazione, recapiti telefonici e nominativi di riferimento; i dati identificativi dei

² È in fase di implementazione un *Portale*, inteso come area dedicata del proprio sito Internet dove gli Utenti che ne facciano richiesta possono accedere per svolgere alcune delle attività descritte in questo documento

- soggetti mediante i quali è reso disponibile, ai Punti di Consegna, il gas di proprietà dell'Utente.
- b) **il servizio di distribuzione** - l'Utente dovrà comunicare entro 5 (cinque) giorni lavorativi, per ciascun Punto di Riconsegna, le variazioni riguardanti: anagrafica del Cliente Finale (esempio: variazioni di nominativo/indirizzo/n. telefonico a seguito e/o voltore, cessazioni, ecc), classe di Cliente Finale (civile, artigianale, industriale, ecc), potenzialità di utilizzazione, anagrafica e recapito del soggetto responsabile degli impianti di utilizzazione.
 - c) L'Utente deve inoltre comunicare tempestivamente le informazioni in suo possesso in merito ad interventi a monte (sulle reti degli operatori di trasporto) che hanno effetti sulla disponibilità di gas alla consegna e le iniziative che intende mettere in atto per garantire la continuità della stessa. Ciò anche ai fini di quanto indicato al paragrafo 19.1

4.1.3 Modalità di presentazione delle richieste

Salvo quanto diversamente previsto nelle successive clausole del Codice, le prestazioni di cui al § 3.2 e 3.3 del Capitolo 3 (Servizi tecnici e Speciali) devono essere richieste per mezzo fax ai *Contact Point* utilizzando i moduli allegati, e confermate via e-mail, agli indirizzi indicati in allegato A, con eccezione della Trasmissione Autoletture, che deve avvenire mediante l'invio di tracciati record predisposti dal Distributore.

Le richieste effettuate a mezzo fax, e confermate via e-mail, qualora pervengano successivamente alle ore 11.00, saranno considerate come pervenute il giorno successivo. Richieste che perverranno mediante strumenti diversi da quelli sopra elencati non verranno prese in considerazione

4.1.4 Modalità di inoltro delle comunicazioni di variazioni

L'Utente deve inoltrare al Distributore le variazioni riguardanti le richieste di accesso ed il servizio di distribuzione, utilizzando l'apposito modello inviato via fax, con successiva conferma tramite e-mail.

4.1.5 Coordinamento tra Distributori operanti su porzioni dello stesso impianto o su impianti interconnessi

Il Distributore gestisce impianti interconnessi con altri impianti di distribuzione su cui operano altri Distributori, nonché porzioni di impianto così come indicato nella apposita tabella pubblicata sul sito del Distributore.

In questi casi esistono specifici accordi tra i soggetti che gestiscono gli impianti di distribuzione o le porzioni di impianto che consentono la corretta gestione dell'attività di distribuzione.

In base a questi accordi, per quanto riguarda i rapporti tra Distributore ed Utenti, l'Utente che intenda richiedere il servizio di distribuzione su impianti interconnessi o impianti gestiti da diversi Distributori, dovrà instaurare i rapporti contrattuali esclusivamente con il soggetto che gestisce la rete su cui insiste il Punto di Riconsegna da servire.

4.1.6 Punti di Riconsegna del gas (PdR)

I Punti di Riconsegna sono identificati univocamente con un codice composto da

- un campo identificativo del titolare d'ambito, assegnato dall'Autorità al Distributore (4 caratteri);
- un ulteriore campo di 10 caratteri;
- ed un campo alfanumerico attribuito dalla società di trasporto al punto di alimentazione cui sono collegati (8 caratteri),

La gestione/manutenzione della codifica dei Punti di Riconsegna è di esclusiva competenza del Distributore, il quale richiederà agli Utenti di utilizzare questo codice in tutte le comunicazioni che verranno scambiate tra il Distributore e gli Utenti. Inoltre il codice identificativo del punto di riconsegna deve essere riportato nelle bollette che l'Utente invia al Cliente Finale.

4.1.7 Segnalazioni e reclami

Il Distributore prenderà in considerazione i reclami presentati dall'Utente o dal Cliente Finale afferenti unicamente il servizio di distribuzione anche con le modalità indicate nelle "Condizioni di Allacciamento". In caso di reclami non afferenti la competenza del Distributore, quest'ultimo comunica l'irricevibilità alla parte richiedente, riservandosi di inoltrare il reclamo all'appropriato destinatario, ove individuabile.

CAPITOLO 5 - ACCESSO AL SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE

5.1.	Accreditamento	18
5.1.1.	Descrizione	18
5.1.2.	Documenti richiesti	18
5.1.3.	Procedura	18
5.1.4.	Tempistica.....	18
5.2.	Accesso per attivazione di nuovi punti di riconsegna, per variazione contrattuale del massimo prelievo orario, per riattivazione di punti di riconsegna esistenti (Art. 13 D138/04)	19
5.2.1.	Descrizione	19
5.2.2.	Documenti richiesti	19
5.2.3.	Procedura	20
5.2.4.	Tempistica.....	20
5.3.	Accesso per sostituzione nella fornitura a clienti finali – Switch (Art.14 D138/04)	21
5.3.1.	Descrizione	21
5.3.2.	Dati richiesti.....	21
5.3.3.	Procedura	22
5.3.4.	Tempistiche (D 138/04)	23
5.3.5.	Rilevazione dei prelievi presso il punto di riconsegna in caso di sostituzione nella fornitura a clienti finali	23
5.4.	Conferimento di capacità oraria per l’attivazione del servizio di distribuzione verso Punti di Riconsegna esistenti ma privi di fornitori e per variazioni contrattuali.....	23
5.4.1.	Conferimento di capacità oraria per subentro ad altro Utente	23
5.4.2.	Verifica di ammissibilità della richiesta di capacità oraria.....	24
5.4.3.	Massima portata oraria erogabile.....	24
5.5.	Rifiuto dell’accesso al servizio di distribuzione	24

5.1 Accredimento

5.1.1 Descrizione

L'Utente, che prevede di richiedere l'accesso sulla rete di Distribuzione, per fornire gas ad un Cliente Finale, richiede il preventivo accredimento per singolo Punto di Consegna, al fine di semplificare le successive procedure di accesso al servizio di distribuzione. In tal modo una parte della documentazione prevista dalla normativa vigente per ciascun accesso alla rete di distribuzione viene anticipata nella fase di accredimento, sollevando così l'Utente dall'obbligo di rinviare tutta la documentazione per le successive richieste di accesso relative ad ogni Punto di Riconsegna.

5.1.2 Documenti richiesti

La richiesta di accredimento dovrà riportare i seguenti dati:

- a) Ragione Sociale, Partita IVA, Sede Legale, luogo e numero di iscrizione al Registro delle Imprese del richiedente;
- b) codice identificativo del punto di consegna;
- c) la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di aver ottenuto l'autorizzazione alla vendita ai sensi del decreto del Ministero delle attività produttive del 24 giugno 2002;
- d) dichiarazione sostitutiva di notorietà nella quale si attestino i poteri di rappresentanza da parte di chi sottoscrive la richiesta di accesso;
- e) documento identificativo del legale Rappresentante;
- f) riferimenti (Ufficio, e-mail, telefono, fax);
- g) garanzia finanziaria (vedi capitolo 7).

5.1.3 Procedura

L'Utente invia al Distributore i documenti richiesti, tramite raccomandata AR postale anticipandoli via fax. Il Distributore verifica la completezza e la correttezza delle informazioni contenute nelle richieste di accredimento pervenute. Qualora la verifica avesse esito negativo, il Distributore notificherà all'Utente, tramite raccomandata AR a carico del destinatario, il mancato accredimento: tale evenienza non comporterà rifiuto all'accesso. Qualora la verifica avesse esito positivo, il Distributore comunicherà all'Utente l'avvenuto accredimento.

5.1.4 Tempistica

Il Distributore comunica all'Utente che ne ha fatto richiesta l'esito della richiesta di

accreditamento al servizio di distribuzione, entro 5 giorni lavorativi dalla data di ricezione della raccomandata relativa alla richiesta stessa.

5.2 Accesso per attivazione di nuovi punti di riconsegna, per variazione contrattuale del massimo prelievo orario, per riattivazione di punti di riconsegna esistenti (Art. 13 D138/04)

5.2.1 Descrizione

L'accesso per i casi indicati dall'art. 13 della Delibera 138/04 consiste nell'attivazione del servizio, inclusivo della lettura iniziale, e comprende l'eventuale installazione del gruppo di misura o sua sostituzione con gruppo di misura che non comporti modifica dell'impianto di derivazione di utenza.

5.2.2 Documenti richiesti

La documentazione richiesta per l'accesso è la seguente:

- a) L'elenco dei punti di riconsegna per i quali si richiede l'accesso, completo, per ciascun punto, delle seguenti indicazioni:
 - Ubicazione del punto di riconsegna e matricola del misuratore installato;
 - Dati identificativi del Cliente Finale associato a tale punto, incluso il PDR;
 - Potenzialità totale degli apparecchi installati presso il Cliente Finale e relativa categoria d'uso del gas (vedi allegato);
 - Data dalla quale si richiede che il servizio decorra;
 - Massimo prelievo orario, espresso in metri cubi standard/ora;
 - Prelievo annuo previsto;
 - Per punti di riconsegna con prelievi annui superiori a 200.000 metri cubi standard, impegno giornaliero, espresso in metri cubi standard/giorno;
 - soggetto responsabile dell'esercizio e della manutenzione degli impianti dei clienti finali (art.20, comma 1, Delibera 122/02).
- b) La dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di essere parte contraente di fornitura a clienti finali presso i punti di riconsegna di cui alla lettera a), completa dell'indicazione delle estensioni temporali di ciascun contratto o in alternativa, nel caso in cui l'accesso venga richiesto per esclusivo uso proprio, la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà relativa all'uso di gas naturale;
- c) La dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di disporre, direttamente ovvero in virtù di contratti con esercente l'attività di vendita opportunamente indicati, di gas naturale presso i punti di riconsegna della rete di trasporto, nonché la dichiarazione di averne disponibilità per tutta la durata dell'accesso;

- d) Nel caso in cui i contratti di cui alla precedente lettera c) siano conclusi con una pluralità di esercenti, l'indicazione delle regole di ripartizione della disponibilità di gas tra esercenti, convenute con i medesimi;
- e) Garanzia finanziaria (vedi capitolo 7).

5.2.3 Procedura

L'Utente invia al Distributore i documenti richiesti, tramite raccomandata AR postale, anticipandoli via fax. Il Distributore verifica la completezza e la correttezza delle informazioni contenute nelle richieste di accesso pervenute.

Qualora la verifica avesse esito negativo, il Distributore notificherà all'Utente, tramite raccomandata AR a carico del destinatario, l'irricevibilità della richiesta.

In caso di richiesta ricevibile, il Distributore verifica inoltre la compatibilità della richiesta con la capacità di trasporto dell'impianto di distribuzione e con gli obblighi di servizio pubblico.

Nel caso in cui l'esito di tale verifica sia negativo, l'impresa di distribuzione comunica all'Utente il rifiuto di accesso con atto scritto e motivato, entro il quinto giorno lavorativo dalla data di ricezione della raccomandata relativa alla richiesta, dandone comunicazione anche all'Autorità, all'Autorità garante della concorrenza e del mercato e al Ministero delle attività produttive.

L'esito negativo di tale verifica per un punto di riconsegna esonera l'impresa di distribuzione dal dare seguito all'eventuale richiesta di attivazione ma non impedisce una nuova proposizione della richiesta.

Qualora tale verifica avesse esito positivo, il Distributore valuterà infine la correttezza dell'importo versato dall'Utente, a titolo di fideiussione, in base alla richiesta di accesso pervenuta e di quelle già presentate in precedenza dallo stesso Utente, chiedendone eventualmente un aggiornamento.

Il Distributore soddisfa le richieste che abbiano avuto esito positivo alle precedenti verifiche, entro i termini di cui al paragrafo successivo.

L'Utente che ha ottenuto l'accesso alla rete di distribuzione comunica tempestivamente al Distributore ogni modifica dei fatti oggetto delle dichiarazioni di cui al precedente paragrafo 5.2.2.

5.2.4 Tempistica

La tempistica dell'accesso ai punti di riconsegna è differenziata in base al prelievo annuo stimato. In particolare per prelievi annui inferiori a 50.000 metri cubi standard il Distributore si riserva di rivedere il prelievo annuo sulla base della potenzialità dell'impianto caratteristico del punto di riconsegna.

Prelievi annui inferiori a 50.000 metri cubi standard (D 168/04)

L'impresa di distribuzione in base al calibro del gruppo di misura relativo al punto di riconsegna, per il quale è richiesta l'attivazione consente l'accesso:

- entro 10 giorni lavorativi dalla data di ricezione della raccomandata relativa alla richiesta per clienti finali con gruppo di misura fino alla classe G25
- entro 15 giorni lavorativi dalla data di ricezione della raccomandata relativa alla richiesta per clienti finali con gruppo di misura dalla classe G40

I suddetti tempi, per ogni Cliente finale, partiranno comunque dalla data di ricezione da parte del Distributore, nei casi previsti, dei documenti da sottoporre ad accertamento ai sensi della Delibera AEEG N. 40/04.

Prelievi annui superiori a 50.000 metri cubi standard (D 138/04)

La richiesta di accesso deve pervenire all'impresa di distribuzione nella forma della raccomandata AR almeno 7 (sette) giorni lavorativi prima della data di decorrenza contenuta nella medesima richiesta, atteso che la richiesta di accesso contenga, nei casi previsti, per ogni singolo Cliente Finale, i documenti da sottoporre ad accertamento ai sensi della Delibera AEEG N. 40/04.

5.3 Accesso per sostituzione nella fornitura a clienti finali – Switch (Art.14 D138/04)

5.3.1 Descrizione

L'accesso per sostituzione nella fornitura a clienti finali, viene richiesto da un Utente, che avvia una nuova fornitura ad uno o più clienti finali in precedenza forniti da altri Utenti. Nel caso in cui venga richiesta anche una variazione della massima portata oraria, ovvero una modifica delle categorie d'uso o dell'impegno giornaliero tale da determinare un incremento della massima portata oraria, l'accesso al servizio è disciplinato secondo le disposizioni contenute nel paragrafo 5.2.2.

5.3.2 Dati richiesti

La documentazione richiesta per l'accesso ai fini della sostituzione ad altro Utente nella fornitura a clienti finali (Switch), è la seguente:

- a) L'elenco dei punti di riconsegna per i quali si richiede l'accesso, completo, per ciascun punto, delle seguenti indicazioni:
 - Ubicazione del punto di riconsegna e, se presente, matricola del misuratore installato;
 - Dati identificativi del Cliente Finale associato a tale punto;
 - Data dalla quale si richiede che il servizio decorra;

- soggetto responsabile dell'esercizio e della manutenzione degli impianti dei clienti finali (art.20, comma 1 della Delibera 112/02).

- b) Per ciascuno dei punti di riconsegna di cui alla lettera a) , copia degli atti che abbiano validamente determinato la cessazione del rapporto contrattuale tra cliente finale ed Utente precedente al quale il nuovo Utente richiedente l'accesso si sostituisce nella fornitura al medesimo Cliente Finale, oppure una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà rilasciata dal Cliente Finale che attesti la cessazione del rapporto contrattuale l'Utente precedente al quale il nuovo Utente richiedente l'accesso si sostituisce nella fornitura al medesimo Cliente Finale, oppure una dichiarazione dell'Utente in base alla quale egli attesti, sotto la propria responsabilità, di disporre della suddetta documentazione;
- c) La dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di essere parte contraente di fornitura a clienti finali presso i punti di riconsegna di cui alla lettera a), completa dell'indicazione delle estensioni temporali di ciascun contratto o in alternativa nel caso in cui l'accesso venga richiesto per uso proprio, la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà relativa all'uso di gas naturale;
- d) La dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di disporre, direttamente ovvero in virtù di contratti con esercente l'attività di vendita opportunamente indicati, di gas naturale presso i punti di riconsegna della rete di trasporto, nonché la dichiarazione di averne la disponibilità per tutta la durata dell'accesso;
- e) Nel caso in cui i contratti di cui alla precedente lettera d) siano conclusi con una pluralità di esercenti, l'indicazione delle regole di ripartizione della disponibilità di gas tra esercenti, convenute con i medesimi;
- f) Garanzia finanziaria (vedi capitolo 7).

5.3.3 Procedura

L'Utente invia al Distributore i documenti richiesti, tramite raccomandata AR postale, anticipandoli via fax. Il Distributore verifica la completezza e la correttezza delle informazioni contenute nelle richieste di accesso pervenute.

Qualora tale verifica avesse esito negativo, il Distributore notificherà all'Utente, tramite raccomandata AR a carico del destinatario, l'irricevibilità della richiesta.

Qualora la verifica avesse esito positivo, il Distributore valuterà la correttezza dell'importo versato dall'Utente, a titolo di fidejussione, in base alla richiesta di accesso per sostituzione nella fornitura a clienti finali pervenuta e di quelle già presentate in precedenza dallo stesso Utente, chiedendone eventualmente un aggiornamento.

5.3.4 Tempistiche (D 138/04)

L'impresa di distribuzione consente l'accesso con decorrenza dal primo giorno del mese successivo al mese nel quale è pervenuta la richiesta di accesso. A tal fine la richiesta deve pervenire all'impresa di distribuzione entro il secondo giorno lavorativo di tale mese.

5.3.5 Rilevazione dei prelievi presso il punto di riconsegna in caso di sostituzione nella fornitura a clienti finali

Nel caso di sostituzione nella fornitura a clienti finali, la rilevazione dei prelievi presso il punto di riconsegna è effettuata nel periodo compreso tra il terzo giorno lavorativo precedente ed il primo giorno lavorativo successivo al giorno di decorrenza della sostituzione nella fornitura. Sulla base di tali letture o, nell'impossibilità di eseguire la lettura, sulla base dei consumi storici delle singole utenze, verrà definita dal Distributore con il criterio del *pro-die* la lettura di inizio del servizio di distribuzione. Il Distributore comunica, al Cliente Finale, il valore della suddetta lettura e il dato progressivo di prelievo dell'anno termico in corso.

5.4 Conferimento di capacità oraria per l'attivazione del servizio di distribuzione verso Punti di Riconsegna esistenti ma privi di fornitori e per variazioni contrattuali

Il conferimento di capacità oraria consiste nella definizione della quantità massima di gas che ogni Utente può prelevare da ciascun Punto di Riconsegna per cui chiede l'attivazione del servizio di distribuzione o una variazione contrattuale.

La capacità conferita è espressa in standard metri cubi ora (Sm³/h) ed è determinata secondo la seguente formula:

$$\text{Capacità conferita (Sm}^3\text{/h)} = \text{Potenzialità di utilizzazione (kW)} * 860/8340$$

dove il valore di potenzialità di utilizzazione è quello che, fatte salve le verifiche di ammissibilità del conferimento, l'Utente ha comunicato al Distributore con la richiesta di attivazione del servizio di cui alla Sezione 3 o con la richiesta di variazione contrattuale.

5.4.1 Conferimento di capacità oraria per subentro ad altro Utente

In caso di subentro la capacità oraria conferita (Sm³/h) al Punto di Riconsegna verrà trasferita all'Utente subentrante.

Eventuali richieste di variazione del valore di capacità oraria dovranno essere inoltrate solo

dopo la conclusione del processo di subentro.

5.4.2 Verifica di ammissibilità della richiesta di capacità oraria

A fronte di richieste di attivazione del servizio di distribuzione o di richieste di variazione del massimo prelievo orario, ai fini dell'accesso, il Distributore verifica l'ammissibilità della capacità oraria richiesta in base ai seguenti parametri:

- la massima portata oraria erogabile al Punto di Riconsegna;
- l'assenza/presenza di eventuali impedimenti ad assolvere gli obblighi di servizio pubblico;
- la mancanza dell'allacciamento alla rete di distribuzione;
- la richiesta di accesso per Punti di Riconsegna ubicati in zone non servite dalla rete di distribuzione.

5.4.3 Massima portata oraria erogabile

La massima portata oraria erogabile di un Punto di Riconsegna è quella per cui:

- è garantita la perdita di carico massima consentita dalle norme sugli impianti di derivazione di utenza (in relazione alle caratteristiche costruttive dell'allacciamento);
- è garantita la corretta misurazione del gas, in funzione della portata oraria massima e minima richiesta (la portata massima e minima richiesta dovrà essere coerente con le caratteristiche tecniche del contatore installato; il valore massimo di portata oraria richiesto, dovrà essere inferiore o uguale alla portata di bollo massima);
- il prelievo risulta compatibile con quello degli altri Punti di Riconsegna già insistenti sulla stessa zona dell'impianto.

Il valore della massima portata oraria erogabile è determinato dal Distributore sulla base delle caratteristiche del Punto di Riconsegna e sulla base dei suddetti parametri tecnici.

Il valore della portata oraria erogabile dipende quindi, oltre che dalle caratteristiche del Punto di Riconsegna, anche dalle condizioni al contorno, ed è pertanto determinato di volta in volta dal Distributore a fronte della singola richiesta di capacità.

5.5 Rifiuto dell'accesso al servizio di distribuzione

Nel caso sussistessero condizioni di non accettabilità della richiesta, il rifiuto di accesso potrà essere definitivo o non definitivo.

Rifiuto non definitivo: Nel caso in cui l'inammissibilità della richiesta di accesso sia legata alla sussistenza di impedimenti che possano essere rimossi, il Distributore comunica all'Utente la tipologia di interventi che ne consentono la rimozione (ad esempio: necessità di

potenziamento di parti dell'impianto di distribuzione, costruzione del punto gas, necessità di estensione della rete, ecc).

L'Utente, per richiedere l'esecuzione delle attività tecniche indicate dal Distributore, dovrà innanzitutto richiedere il preventivo per l'intervento.

Una volta rimossa la causa dell'inammissibilità l'Utente dovrà inoltrare una nuova richiesta di attivazione del servizio di distribuzione.

Rifiuto definitivo : Nel caso in cui l'inammissibilità della richiesta di accesso sia legata ad impedimenti oggettivi e non risolvibili in alcun modo, il rifiuto di accesso alla rete dovrà ritenersi definitivo e la comunicazione dell'avvenuto esito della verifica sarà inviata in forma scritta all'Utente, all'AEEG, all'Autorità Garante per la Concorrenza e per il Mercato ed al Ministero per le attività produttive.

CAPITOLO 6 - REALIZZAZIONE DI ALLACCIAMENTI PER NUOVI PUNTI DI RICONSEGNA E POTENZIAMENTO DEGLI ALLACCIAMENTI ESISTENTI

6.1. Preventivazione lavori semplici e complessi	27
6.1.1 Preventivo nuovo impianto su rete esistente o con estensione rete	27
6.1.2. Preventivo annullamento/rimozione impianto	28
6.1.3. Preventivo modifica impianto	28
6.2. Esecuzione lavori da preventivo	28

6.1 Preventivazione lavori semplici e complessi

L'attività è finalizzata all'emissione dell'offerta e può essere richiesta per tutti i lavori semplici e i lavori complessi, così come definiti dalla delibera n. 168/04, realizzabili dal Distributore sulla rete propria.

L'Utente, in funzione della tipologia di intervento, può richiedere al Distributore tre tipologie di preventivi:

- preventivo nuovo impianto su rete esistente o con estensione rete;
- preventivo modifica impianto;
- preventivo annullamento/rimozione impianto;

Il Distributore, a seguito del sopralluogo tecnico, renderà disponibili al soggetto richiedente le seguenti informazioni:

- il corrispettivo previsto per l'esecuzione del lavoro richiesto;
- l'indicazione degli elementi ritenuti necessari per l'esecuzione del lavoro richiesto, compresi i lavori che eventualmente devono essere realizzati a cura del Cliente Finale;
- l'indicazione delle concessioni, autorizzazioni o servitù che lo stesso Cliente Finale deve richiedere per consentire l'esecuzione del lavoro;
- la stima dei tempi previsti per l'ottenimento, da parte del Distributore, degli atti di terzi che sono eventualmente necessari per l'esecuzione del lavoro richiesto;
- l'indicazione del tempo massimo di esecuzione della prestazione richiesta, se tale prestazione è soggetta ad un livello specifico di qualità commerciale.

Nel caso di richieste di preventivazione di lavori per cui si renda necessaria una programmazione dell'investimento e nei casi in cui si debba effettuare un calcolo di bilanciamento e verifica della rete, propedeutici alla valorizzazione, il Distributore comunicherà all'Utente, nei tempi previsti dalle normative vigenti, la data entro cui invierà l'offerta ed il nominativo di un incaricato a cui fare riferimento.

6.1.1 Preventivo nuovo impianto su rete esistente o con estensione rete

Questo servizio deve essere richiesto per ottenere la valorizzazione degli interventi necessari per la realizzazione di uno o più nuovi Punti di Riconsegna, indipendentemente dal fatto che il Punto di Riconsegna, di cui si chiede la valorizzazione della costruzione, risulti su rete esistente o la sua realizzazione necessiti anche di una estensione rete.

L'offerta emessa a fronte della richiesta di servizio in oggetto può pertanto contemplare una delle seguenti tipologie di intervento:

- costruzione della sola parte aerea di impianto di derivazione di utenza;
- costruzione impianto di derivazione di utenza;
- costruzione impianto di derivazione di utenza con estensione rete.

6.1.2 Preventivo annullamento/rimozione impianto

Questo servizio deve essere richiesto per ottenere la valorizzazione degli interventi necessari per l'annullamento del Punto di Riconsegna e l'eventuale rimozione della parte dell'impianto di derivazione di utenza che lo alimenta.

6.1.3 Preventivo modifica impianto

Questo servizio deve essere richiesto per ottenere la valorizzazione degli interventi necessari per:

- spostamento del Punto di Riconsegna e/o di parte dell'impianto di derivazione di utenza che lo alimenta;
- modifica impianto per la parte interrata e/o aerea;
- a) modifica impianto per cambio potenzialità.

6.2 Esecuzione lavori da preventivo

La richiesta di esecuzione lavori viene formalizzata con l'accettazione dell'offerta che si realizza con il pagamento del preventivo.

In ogni caso tale richiesta può essere inoltrata:

- esclusivamente dal soggetto che ha effettuato la richiesta di preventivo e deve pervenire al Distributore entro e non oltre la data ultima di validità dell'offerta, riportata sull'offerta stessa;
- solo dopo che il richiedente abbia verificato che siano disponibili tutti gli atti e che siano stati eseguiti tutti i lavori di competenza del Cliente Finale.

In funzione della specificità del lavoro richiesto, in conformità con quanto riportato sull'offerta, il lavoro può comportare la necessità di richiesta di permessi a carico del Distributore (ad esempio opere di scavo su suolo pubblico e/o privato che necessitano di autorizzazione di terzi quali enti gestori del sottosuolo e/o privati). Compete in ogni caso al Cliente Finale ottenere, senza oneri per il Distributore, i permessi, le servitù o i consensi necessari ad eseguire e mantenere gli impianti specificamente dedicati a servire la propria utenza.

In questo caso il Distributore accetta la richiesta di esecuzione lavoro, ma non fissa la data di inizio lavori fino al completo ottenimento dei permessi di sua competenza.

Il Distributore contatterà il richiedente o direttamente il Cliente Finale per fissare la data di esecuzione dei lavori, una volta ottenuti i permessi.

In tutti gli altri casi il Distributore fornisce al richiedente la data di inizio lavori al momento della accettazione della richiesta di esecuzione lavori.

CAPITOLO 7 - GARANZIE FINANZIARIE

7.1. Garanzie Finanziarie	30
---------------------------------	----

7.1 Garanzie Finanziarie

L'accesso alle reti di distribuzione è subordinato alla presentazione da parte dell'Utente di una fideiussione a prima richiesta rilasciata da primario istituto di credito per un importo non superiore ad un quarto del valore complessivo della richiesta d'accesso e comunque non inferiore a € 500,00 o garanzia equivalente.

Tali garanzie sono facoltative nella fase di accreditamento, dove l'Utente anticipa una parte della documentazione prevista dalla normativa vigente per ciascun accesso alla rete di distribuzione.

Qualora il Distributore esca, parzialmente o per intero le garanzie di cui ai paragrafi 5.2.2 e 5.3.2, l'Utente è tenuto a reintegrarle entro 10 giorni.

Il Distributore ha diritto a richiedere all'Utente l'aggiornamento delle garanzie in caso di variazione in aumento del valore del contratto, pari almeno al 10%. Qualora la variazione sia in diminuzione, l'adeguamento del valore della garanzia finanziaria avverrà su richiesta dell'Utente.

L'adeguamento in esame dovrà essere effettuato entro 10 giorni dalla richiesta.

CAPITOLO 8 - GESTIONE DEL SERVIZIO

8.1.	Premessa	32
8.2.	Prestazione degli Impianti.....	32
8.3.	Interruzioni, sospensioni o variazioni nell'erogazione, modifiche delle caratteristiche della fornitura o degli impianti.	33
8.4.	Alimentazione sostitutiva del punto di riconsegna	33
8.5.	Penali per supero.....	34

8.1 Premessa

Il Distributore, operando in regime di esclusività in forza di provvedimenti amministrativi dell'ente locale di concessione/affidamento del servizio pubblico locale di distribuzione del gas, garantisce la parità di trattamento a tutti gli Utenti per tutti i servizi erogati.

Il Distributore, al fine di ottimizzare i tempi e le modalità di erogazione del servizio nei confronti dell'Utente e quindi indirettamente verso il Cliente Finale, adotta il principio di responsabilità del mittente dell'informazione in merito alla correttezza e veridicità dei contenuti trasmessi e alla conformità delle informazioni trasmesse alla normativa vigente.

Il Distributore si riserva tuttavia il diritto ad effettuare ulteriori verifiche tese ad individuare eventuali errori di comunicazione.

Ai fini del miglioramento funzionale dei servizi tecnici l'Utente dovrà farsi carico di fornire al Cliente Finale tutte le informazioni necessarie per consentire l'esecuzione delle attività.

8.2 Prestazione degli Impianti

L'impianto di distribuzione è una complessa struttura di tubazioni ed impianti di riduzione e regolazione della pressione del gas, gestiti dal Distributore e mantenuti in efficienza mediante l'attuazione dei piani di manutenzione.

Obiettivo della gestione è quello di assicurare, sui Punti di Riconsegna, condizioni di erogazione del gas, adeguate alle esigenze di utilizzo, tenuto conto delle caratteristiche tecniche delle reti disponibili e nei limiti di sicurezza e continuità del servizio secondo quanto prescritto dalle norme specifiche.

Le prestazioni dell'impianto, rilevanti ai fini del rapporto tra Distributore ed Utenti, sono caratterizzate dalle condizioni di riconsegna e di consegna.

Le prime, pressione minima e portata (potenzialità massima), sono definite dal Distributore per ciascun Punto di Riconsegna al momento della sua attivazione. Ogni loro variazione deve essere richiesta dall'Utente della rete e concessa dal Distributore, secondo le modalità in seguito descritte.

Dal punto di vista operativo, la pressione ai punti di consegna è fondamentale per la determinazione e il rispetto dei valori minimi garantibili ai punti di riconsegna. Gli Utenti si impegnano, pertanto, a rispettare il valore minimo di pressione ai punti di consegna.

Nei casi in cui la pressione del gas consegnato dall'Utente al Distributore presso un punto di consegna sia inferiore al valore minimo, il Distributore, in assenza di tempestiva comunicazione da parte dell'Utente, provvede a comunicare prontamente il valore di pressione rilevato all'Utente stesso. Negli stessi casi, il Distributore rimane sollevato dall'obbligo di erogazione del servizio di distribuzione delle quantità di gas prenotate dall'Utente al medesimo punto, nella misura in cui tale trasporto non sia consentito dall'effettiva pressione di consegna. Inoltre, il Distributore ha diritto a ridurre l'immissione del gas in oggetto fino all'ottenimento del ripristino dei valori minimi.

Tenuto conto degli obblighi di pubblico servizio, tutti i costi sostenuti dal Distributore relativamente all'alimentazione delle reti ed alla messa in sicurezza delle stesse, nel caso di inadempienza dell'Utente in merito alle condizioni di consegna, saranno addebitati agli Utenti secondo quanto stabilito dal paragrafo 19.1.

Il Distributore pubblica su proprio sito una apposita tabella (Allegato D) dove riporta, per ciascun Punto di Consegna, i suddetti valori minimi di pressione in ingresso necessari per assicurare la regolarità del servizio. Il Distributore, nel caso di consegne con valori di pressione inferiore a quelli indicati, non è responsabile del mancato rispetto dei valori in riconsegna e/o della mancata riconsegna del gas.

8.3 Interruzioni, sospensioni o variazioni nell'erogazione, modifiche delle caratteristiche della fornitura o degli impianti.

Il Distributore non assume responsabilità alcuna per danni a persone e cose derivanti da eventuali interruzioni, sospensioni o diminuzioni nell'erogazione di gas dovute a caso fortuito o forza maggiore, a fatto di terzi, a scioperi, ad atto delle autorità, nonché ad obiettive esigenze di servizio, quali manutenzioni, riparazioni, modifiche od ampliamenti degli impianti di produzione, trasporto o distribuzione per il tempo ad esse strettamente indispensabile.

Il Distributore non risponde inoltre dei danni causati dal gas a valle del punto di riconsegna, salvo che per cause imputabili al Distributore stesso.

In nessuno di tali casi il Cliente Finale potrà ottenere abbuoni, riduzioni, risarcimenti o in genere indennizzi, fatto salvo quanto inderogabilmente stabilito dalla legge e dalla normativa specifica vigente per il settore della distribuzione del gas.

Il Distributore può modificare, preavvertendo il Cliente Finale anche tramite avviso-stampa o altra adeguata forma di pubblicità, le caratteristiche del gas fornito ovvero gli impianti di sua competenza adeguandoli alle norme o al progresso tecnologico, alla luce delle più recenti e affidabili acquisizioni tecniche e scientifiche o a standard internazionalmente accettati.

Il Cliente Finale che, in conseguenza delle modifiche di cui al comma precedente, dovrà provvedere a sua cura e spese all'adeguamento degli impianti ed apparecchi di sua competenza, sarà avvertito, di regola, almeno sei mesi prima della modifica stessa ove essa riguardi le caratteristiche del gas ovvero trenta giorni prima ove la modifica riguardi gli impianti di competenza del Distributore stesso.

8.4 Alimentazione sostitutiva del punto di riconsegna

Tale prestazione viene resa in caso di attivazione di servizi sostitutivi di alimentazione per affrontare situazioni non previste dalla delibera 138/04.

8.5 Penali per supero

Prelievi superiori all'impegno giornaliero (o alla capacità conferita) dovranno essere previamente e tempestivamente comunicati con tre giorni di preavviso al Distributore a cura del Utente e potranno essere effettuati solo previa specifica verifica da parte del Distributore degli effetti del supero sulla capacità di trasporto.

In assenza della comunicazione nel termine suddetto e di esito positivo della verifica sopra specificata, non è assicurato lo svolgimento degli obblighi di pubblico servizio previsti dalla normativa in vigore.

Il Distributore si riserva inoltre di addebitare all'Utente gli oneri derivanti da eventuali danni a terzi, provocati dallo sbilanciamento fisico della rete causato da prelievi effettivi superiori al detto limite massimo, nonché dall'adeguamento degli impegni di capacità.

Nel caso in cui tali prelievi compromettano l'equilibrio della rete il Distributore proporrà adeguate possibili soluzioni tecniche interessanti i propri impianti, da attuarsi a sua cura ed a spese del Cliente. In caso di mancata accettazione delle soluzioni proposte, è facoltà del Distributore sospendere il servizio di distribuzione del gas presso i Punti di Riconsegna interessati fino all'accettazione delle menzionate soluzioni. Trascorsi 60 giorni dalla sospensione, è facoltà del distributore risolvere il contratto limitatamente ai Punti di Riconsegna interessati.

CAPITOLO 9 – MODALITA’ OPERATIVE PER L’EROGAZIONE DEL SERVIZIO

9.1.	Attività di verifica contatore	36
9.2.	Verifica della pressione di fornitura al Punto di Riconsegna	36
9.3.	Variazione della pressione di fornitura (solo per impianti in media pressione) ..	36
9.4.	Appuntamento per lettura e cambio sigillo.....	36
9.5.	Cambio contatore o spostamento gruppo di misura.....	36
9.6.	Lettura Contatore	37
9.7.	Servizio di correzione dei volumi	37
9.8.	Servizio di misura oraria/giornaliera	37
9.9.	Stima e comunicazioni mensili all’Impresa di Trasporto dei volumi per punto di consegna distinti tra civili ed industriali	37
9.10.	Comunicazione all’Utente della stima mensile dei volumi di gas attribuiti al punto di consegna con dettaglio per punti di riconsegna	38
9.11.	Cessazione del servizio.....	38
9.12.	Chiusura del punto di riconsegna e interruzione dell’alimentazione del punto di riconsegna per morosità del Cliente Finale (Art. 16 D 138/04).....	38
9.13.	Riattivazione del servizio.....	39

9.1 Attività di verifica contatore

Per quanto concerne le verifiche del contatore, il Distributore può svolgere due tipologie di verifica:

- a) prova in loco, con contatore campione, per contatori a membrana con calibro sino al G6;
- b) prova in laboratorio per tutti i contatori.

Il Distributore, nel caso in cui il contatore risultasse fuori dalla tolleranza prevista dalla normativa vigente per gli strumenti di misura volumetrici concorderà con l'Utente le azioni necessarie.

Il contatore non potrà essere sottoposto a verifica qualora vengano riscontrate anomalie quali ad esempio: manomissioni, mancanza del sigillo legale, ecc.

Qualora dalle prove effettuate risulti la corretta funzionalità del contatore e/o del convertitore, se presente, tutti i costi sostenuti dal Distributore saranno addebitati all'Utente.

9.2 Verifica della pressione di fornitura al Punto di Riconsegna

L'attività comprende la verifica della pressione di fornitura, con o senza l'installazione dell'apparecchio di registrazione, al punto di riconsegna.

9.3 Variazione della pressione di fornitura (solo per impianti in media pressione)

L'attività comprende la regolazione della pressione di fornitura al valore richiesto comprensivo di verifica della pressione.

9.4 Appuntamento per lettura e cambio sigillo

Il prezzo indicato nel prezziario è comprensivo della lettura del contatore e del cambio sigillo a seguito del trasferimento del contratto del cliente finale ad un nuovo intestatario.

9.5 Cambio contatore o spostamento gruppo di misura

L'esecuzione del servizio cambio contatore attivo stesso calibro consiste nella

- sostituzione del contatore o spostamento gruppo di misura,
- lettura iniziale;
- effettuazione della prova di tenuta del nuovo gruppo misura;

- e la riattivazione della fornitura del gas.

La prestazione “cambio contatore” derivante da esigenze di variazione della potenzialità di utilizzazione dovrà essere inoltrata al Distributore richiedendo il servizio di preventivazione modifica impianto (vedi paragrafo 6.1.3).

Nei casi di guasti che pregiudicano la sicurezza e di dispersioni, l'Utente dovrà comunicarli tramite i numeri telefonici dedicati al servizio di "Pronto Intervento".

9.6 Lettura Contatore

L'attività comprende la lettura del contatore con il rilievo del totalizzatore numerico e, se presente, del correttore ed il successivo invio tramite e-mail. Può essere:

- a) Lettura una tantum:
 - a) Lettura effettuata in base alla disponibilità del distributore;
 - b) Lettura effettuata in data richiesta da altri;
- b) Altre letture:
 - a) Letture affidate in modo continuativo dal Venditore con calendario attività concordato con il distributore.

9.7 Servizio di correzione dei volumi

Tale servizio comprende le attività di fornitura, installazione, gestione e manutenzione delle apparecchiature volte alla correzione dei volumi di gas riconsegnato.

9.8 Servizio di misura oraria/giornaliera

Tale servizio comprende le attività di fornitura, installazione, gestione e manutenzione delle apparecchiature volte alla misura oraria/giornaliera del gas riconsegnato.

9.9 Stima e comunicazioni mensili all'Impresa di Trasporto dei volumi per punto di consegna distinti tra civili ed industriali

L'attività comprende la stima mensile dei volumi per punto di consegna sulla base dei profili di prelievo (art. 19 e 20 della Delibera 138/04 dell'Autorità) e la trasmissione all'Impresa di Trasporto. Il corrispettivo è articolato in una componente fissa ed una variabile.

9.10 Comunicazione all'Utente della stima mensile dei volumi di gas attribuiti al punto di consegna con dettaglio per punti di riconsegna

L'attività comprende la trasmissione via e-mail all'Utente, entro il 5° giorno lavorativo di ogni mese, dei volumi attribuiti a ciascun punto di consegna ed oggetto della comunicazione mensile all'Impresa di Trasporto con dettaglio per punto di riconsegna. Nel corrispettivo è compreso anche l'onere relativo alla comunicazione mensile all'Impresa di Trasporto.

9.11 Cessazione del servizio

La prestazione della cessazione del servizio viene eseguita con la chiusura del contatore installato presso il Punto di Riconsegna e la rilevazione del valore del segnante del contatore. L'Utente richiede al Distributore la cessazione del servizio di distribuzione con l'indicazione delle motivazioni.

Tali motivazioni devono rispettare le norme collegate al servizio pubblico svolto dal Distributore, le norme di legge applicabili e le delibere dell'AEEG.

Nel caso in cui risulti impossibile la chiusura del contatore, dopo due tentativi, trascorsi 30 giorni dalla richiesta, il servizio di distribuzione si considererà cessato.

Il Distributore, nell'impossibilità di eseguire la lettura e la chiusura del contatore, definirà la lettura di fine servizio sulla base dei consumi storici del Cliente Finale, nonché delle condizioni climatiche.

9.12 Chiusura del punto di riconsegna e interruzione dell'alimentazione del punto di riconsegna per morosità del Cliente Finale (Art. 16 D 138/04)

In caso di morosità del Cliente Finale, l'Utente può richiedere all'impresa di distribuzione la chiusura del punto di riconsegna, sostenendone il costo, secondo il prezzario corrente allegato. L'Utente comunica l'intervento di chiusura al Cliente Finale secondo i tempi e le modalità previsti per la sospensione della fornitura dall'articolo 9, comma 9.1, della deliberazione dell'Autorità 18 ottobre 2001, n. 229/01

Il Distributore provvede all'esecuzione dell'intervento di chiusura, addebitando l'onere dell'intervento all'Utente richiedente. Il dato di prelievo è rilevato dal Distributore, in concomitanza con tale intervento e comunicato, all'Utente ed al Cliente Finale, entro il giorno lavorativo successivo al giorno corrispondente all'intervento di chiusura del punto di riconsegna.

Il Distributore, qualora sia impossibilitata a effettuare, per cause indipendenti dalla sua volontà, l'intervento di chiusura, comunica il mancato intervento all'Utente entro le 24 (ventiquattro) ore successive, indicando:

- a) le cause del mancato intervento di chiusura;

b) se sussiste, la possibilità di procedere con l'intervento di interruzione dell'alimentazione del punto di riconsegna;

c) la stima di massima del costo per la esecuzione dell'intervento di cui alla lettera b).

Nel caso in cui l'Utente richieda di procedere all'effettuazione dell'intervento di interruzione, il Distributore, entro il secondo giorno lavorativo successivo a tale richiesta, fornisce all'Utente il preventivo dettagliato per l'effettuazione dell'intervento d'interruzione dell'alimentazione del punto di riconsegna.

Entro 3 (tre) giorni lavorativi dalla accettazione da parte dell'Utente del preventivo, l'impresa di distribuzione concorda con lo stesso la data dell'esecuzione dell'intervento di interruzione dell'alimentazione del punto di riconsegna.

L'Utente tiene indenne il Distributore da qualsivoglia danno, spesa o costo che allo stesso potesse derivare da sospensioni effettuate su presupposte morosità poi rivelatisi inesistenti.

9.13 Riattivazione del servizio

La riattivazione del servizio di distribuzione è richiedibile, in funzione della situazione tecnica che ha determinato la precedente chiusura del contatore, attraverso i seguenti servizi:

- **apertura tecnica contatore:** dovrà essere richiesta una volta rimossi gli inconvenienti riguardanti l'impianto del Cliente Finale che, a seguito di un intervento di modifica impianto, non hanno permesso la riapertura del contatore;
- **riattivazione per morosità:** dovrà essere richiesta solo se la cessazione per morosità è avvenuta con la chiusura semplice del contatore. Il valore del segnante del contatore/correttore sarà quello rilevato all'atto della chiusura per morosità.
- **richiesta di nuovo preventivo per allacciamento:** nel caso l'intervento di sospensione per morosità abbia comportato il taglio della presa.

In questi casi non viene assegnata alcuna nuova capacità in quanto i Punti di Riconsegna riattivati mantengono il valore attribuito al momento della loro attivazione.

CAPITOLO 10 - REALIZZAZIONE, MANUTENZIONE E DISMISSIONE DEGLI IMPIANTI DI REGOLAZIONE E DI MISURA

10.1.	Realizzazione, manutenzione e dismissione REMI	41
10.2.	Manutenzione ordinaria degli impianti di regolazione e misura del gas	42

10.1 Realizzazione, manutenzione e dismissione REMI

Il Distributore è responsabile di tutte le attività afferenti la conduzione e manutenzione delle cabine REMI che alimentano le reti di propria pertinenza.

Il Distributore è responsabile degli interventi che riguardano la costruzione di nuovi impianti, il potenziamento, l'adeguamento o la dismissione di quelli esistenti, effettuati, per quanto riguarda le cabine REMI, di concerto con il Trasportatore.

Gli interventi su tutti gli impianti di riduzione e regolazione della pressione, che hanno effetti sul servizio di distribuzione del gas, saranno adeguatamente pianificati al fine di darne preventiva comunicazione agli Utenti abilitati ad operare sull'impianto.

Il Distributore, nello svolgimento della propria attività può trovarsi nella necessità di costruire nuovi punti di alimentazione per i seguenti motivi:

- alimentazione di nuove reti di distribuzione;
- estensione della rete esistente o potenziamento o ottimizzazione della stessa in caso di insufficiente portata o potenzialità degli impianti REMI esistenti compatibilmente con l'esistenza della rete di trasporto locale;
- delocalizzazione di impianti esistenti per specifiche necessità tecniche intervenute (cause di forza maggiore, disattivazione di tratte della rete di trasporto, opere di terzi, adeguamento normativo, impatto ambientale, ecc.). In tal caso l'intervento di costruzione del nuovo REMI è contestuale all'intervento di dismissione del REMI da delocalizzare.

Il Distributore può altresì ravvedere la necessità di:

- potenziare i REMI esistenti, incrementando la portata di gas da prelevare dalla rete di trasporto, a seguito di specifiche richieste da parte degli Utenti o in base alle verifiche periodiche di assetto e di funzionalità delle reti alimentate, compatibilmente con la capacità della rete di trasporto locale;
- adeguare i REMI esistenti, intervenendo con manutenzioni straordinarie, per renderli rispondenti a nuove norme tecniche o per ripristino funzionale di parti o suoi componenti;
- dismettere un REMI esistente per esigenze di delocalizzazione come sopra descritto o in seguito modifica della configurazione della rete (nuove interconnessioni, costruzione di un nuovo REMI, ecc).

In tutti i casi descritti il Distributore procede a:

- a) concordare l'intervento con il Trasportatore;
- b) programmare l'intervento inserendolo, ove previsto, nei propri piani tecnici poliennali e

- pubblicare gli stessi sul proprio sito internet;
- c) valutare, per gli interventi sugli impianti esistenti, la possibilità di assicurare la continuità del servizio di distribuzione del gas.

10.2 Manutenzione ordinaria degli impianti di regolazione e misura del gas

Il Distributore effettua periodici interventi di manutenzione ordinaria degli impianti di riduzione e regolazione della pressione di propria pertinenza, in conformità alle normative vigenti in materia (norme UNI) tenuto conto delle indicazioni delle aziende costruttrici delle apparecchiature.

Tali interventi, da attuare mediante operazioni di manutenzione e verifiche funzionali, sono finalizzati al mantenimento dei requisiti di idoneità e di sicurezza degli impianti, dei loro componenti o apparati e a prevenire l'insorgere di anomalie di funzionamento.

Gli interventi, di norma, non comportano interruzioni del servizio di distribuzione del gas.

CAPITOLO 11 - MISURA DEL GAS

11.1. Misura del gas	44
11.1.1. Apparecchi di misura	44
11.1.2. Verifica della misura.....	44
11.1.3. Verifica potenzialità apparecchiature d'utilizzo	45
11.1.4. Autolettura	45

11.1 Misura del gas

Sono a carico del Distributore gli oneri relativi agli adempimenti di metrologia legale e di lettura dell'impianto di misura associato al punto di riconsegna dell'impianto di distribuzione dalla stessa gestito.

Sino all'adozione di un provvedimento dell'Autorità sulla determinazione delle condizioni economiche relative all'attività di lettura dei consumi e di gestione dei dati di prelievo, il Distributore rende pubblici, anche mediante il proprio sito internet, eventuali costi relativi alle attività di lettura, nonché i tempi entro cui tali misure sono rese disponibili all'Utente.

A seguito dell'adozione del provvedimento citato le condizioni economiche pubblicate si intenderanno automaticamente sostituite a far data dall'entrata in vigore del suddetto provvedimento.

11.1.1 Apparecchi di misura

Il Distributore, secondo proprie prescrizioni tecniche e in conformità alla normativa vigente in materia, installa gli apparecchi di misura ed eventuali dispositivi a valle del punto di riconsegna, rimanendone proprietario, e può disporre in ogni momento la verifica, la sostituzione, o la modifica.

Eventuali modifiche o sostituzione che si rendessero necessarie alle apparecchiature di misura e di regolazione della pressione di ciascun Punto di Riconsegna, dovranno essere richieste al Distributore, il quale, compatibilmente al rispetto dei criteri di razionalità e sicurezza, vi provvederà direttamente a spese del richiedente, per gli impianti di sua proprietà mentre rilascerà l'eventuale autorizzazione per gli impianti di proprietà dei Clienti finali, solo ove, all'esito delle verifiche che essa potrà a tal fine compiere, risulti che l'esecuzione delle opere e dei lavori richieste non pregiudicano le condizioni di sicurezza dell'impianto di derivazione di utenza, di regolazione e misura e di regolarità nell'erogazione del servizio, e non impediscano, né rendano difficoltoso l'accesso ai Gruppi di Misura e degli impianti.

11.1.2 Verifica della misura

L'Utente, può richiedere l'effettuazione di verifiche su apparecchiature e/o impianti del Distributore. Sono a carico dell'Utente richiedente:

- le spese per le verifiche ai gruppi di misura richieste dall'Utente stesso se gli errori di misura risultano compresi entro i limiti stabiliti dal Servizio Metrico Nazionale;
- le spese relative ad interventi per guasti o malfunzionamenti erroneamente attribuiti a

impianti ed apparecchi del Distributore;

- le spese di sopralluogo per lo spostamento del gruppo di misura richiesto dall'Utente stesso; sono inoltre a carico dell'Utente, le opere ed i lavori che lo spostamento comporta.

Le spese per la verifica della misura sono definite nel prezzario corrente allegato.

Nel caso in cui, a seguito della verifica effettuata su richiesta dell'Utente o su iniziativa del Distributore che ne ha sempre facoltà, il contatore o l'eventuale correttore di volumi risulti difettoso, o non funzionante, si procede alla determinazione dei volumi di gas distribuito per il periodo di irregolare funzionamento del contatore non oltre il termine legale di prescrizione del credito da somministrazione, attualmente fissato in cinque anni. La valutazione dei volumi di gas viene effettuata in base ai consumi abituali dell'Utente riferita ad analoghi precedenti periodi, tenendo comunque conto di ogni eventuale ulteriore elemento utile ed idoneo. In tale caso verrà prodotto apposito verbale sottoscritto dalle parti.

Sulla base di tale informazione, il Distributore provvederà alle rettifiche delle tariffe di distribuzione al cliente per il periodo di irregolare funzionamento. La manutenzione e la verifica dell'integrità dei corpi di misura di proprietà del Distributore sarà effettuata a cura e spese del Distributore.

In tutti i casi, il Distributore si riserva inoltre la facoltà di controllare in ogni momento le portate istantanee e/o orarie.

11.1.3 Verifica potenzialità apparecchiature d'utilizzo

L'attività comprende le operazioni necessarie a verificare tramite sopralluogo l'effettiva potenzialità delle apparecchiature installate presso un cliente.

11.1.4 Autolettura

L'Utente che si avvale della facoltà di eseguire gli interventi di lettura autonomamente, secondo quanto previsto dalla Delibera AEEG n° 311/01 art. 4.9, comunicherà tramite tracciato record definito dal Distributore le letture effettive con cadenza mensile al Distributore entro le scadenze indicate per i singoli Punti di Riconsegna.

Avvalendosi di tale possibilità l'Utente mantiene ogni responsabilità derivante dall'effettuazione delle letture e/o dalla mancata effettuazione delle stesse e/o dal loro errato rilievo, manlevando fin d'ora il Distributore, anche nei confronti di terzi, da qualsivoglia

danno, spesa o costo che allo stesso potesse derivarne.

Il Distributore si riserva la facoltà di non utilizzare le autoletture qualora risultassero palesemente inattendibili, dandone comunicazione all'Utente, tramite i documenti di fatturazione.

Il Distributore avrà diritto di ottenere dall'Utente l'esibizione dei dati e dei documenti necessari per i controlli che lo stesso Distributore riterrà opportuno compiere.

Il Distributore avrà facoltà di eseguire, a propria cura e spese, ulteriori letture di controllo dei corpi di misura.

Qualora dalle verifiche effettuate, le letture risultassero reiteratamente (oltre due volte) non attendibili, il Distributore, dandone informativa all'Utente, si riserva di addebitare l'importo di € 100,00 per ciascuna lettura di verifica che dovesse evidenziare l'inattendibilità dei dati comunicati. Tale costo è aggiornabile annualmente in funzione dell'indice Istat.

CAPITOLO 12 – ODORIZZAZIONE DEL GAS

12.1. Odorizzazione del gas	48
-----------------------------------	----

12.1 Odorizzazione del gas

La società di Distribuzione assolve agli obblighi di odorizzazione nel rispetto della normativa vigente ed in particolare della Legge 1083 del 6.12.1971.

CAPITOLO 13 - QUALITA' DEL GAS

13.1. Qualità del gas	50
-----------------------------	----

13.1 Qualità del gas

Il gas distribuito è gas combustibile utilizzabile per gli usi consentiti dalla legislazione vigente.

L'integrità e la sicurezza del sistema di distribuzione e le caratteristiche merceologiche del gas utilizzato dal Cliente Finale sono garantiti, nei confronti del Distributore e del Cliente Finale, dal rispetto dei parametri di qualità del gas immesso ai Punti di Riconsegna della rete di trasporto nazionale, così come previsto dal Codice del Trasportatore.

Nell'impianto di distribuzione, durante l'erogazione del servizio, il gas non subisce processi di trasformazione chimica. Il rispetto della qualità del gas ai Punti di Consegna, nonché il rispetto, da parte del Distributore, delle norme in materia di odorizzazione e condizionamento del gas, garantiscono la qualità del gas in corrispondenza dei Punti di Riconsegna.

I parametri che caratterizzano la qualità del gas sono stati definiti dal Trasportatore nel suo Codice e approvati dall'AEEG.

CAPITOLO 14 - FATTURAZIONE E PAGAMENTO

14.1. Fatturazione e pagamento	52
14.1.1. Modalità di pagamento	53
14.1.2. Trasmissione delle fatture	53
14.1.3. Profili di prelievo	53

14.1 Fatturazione e pagamento

Il Distributore emette fattura relativa ai servizi compresi in tariffa agli utenti su base mensile. Le fatture legate alle prestazioni tecniche e speciali vengono emesse anch'esse mensilmente e sono relative ai lavori eseguiti nel mese precedente e valorizzati secondo quanto indicato nel prezzario, salvo quanto diversamente indicato, per le specifiche prestazioni.

La fatturazione avviene giornalmente per gruppi di clienti, sulla base dei dati, rilevati o stimati, del mese precedente.

Il servizio di distribuzione del gas sarà assoggettato alle tariffe per le attività di distribuzione, determinate secondo quanto previsto dall'Autorità per l'energia elettrica ed il gas. Sarà emessa mensilmente una fattura relativa al costo del servizio calcolata sulla base dei corrispettivi sopra citati applicati ai volumi trasportati, determinati in relazione a letture, autoletture o a stime sulla base dei consumi storici del Cliente Finale.

I consumi rilevati tra due letture consecutive sono ripartiti negli scaglioni utilizzando il criterio del *pro-die*. Le quote fisse, articolate in Euro/Utente annuo e differenziate per scaglione di consumo, saranno applicate in relazione all'ultimo scaglione di consumo utilizzato dall'Utente.

La data di scadenza utile per il pagamento delle fatture da parte dell'Utente è pari a 30 (trenta) giorni dalla data di emissione delle stesse. In caso di scadenza della fattura ricadente nei giorni di sabato, domenica o altro giorno festivo, il termine di scadenza ricade nel primo giorno lavorativo seguente.

Ove il Distributore e l'Utente concordino l'esecuzione di Servizi tecnici e/o Servizi speciali le modalità di fatturazione e pagamento saranno definite nei relativi accordi: in mancanza varranno le modalità stabilite nel presente articolo.

Nel caso di ritardato pagamento della fattura, il Distributore applica sugli importi fatturati e non pagati entro i termini sopra riportati interessi di mora per ogni giorno di ritardo pari al tasso EURIBOR a 12 (mesi) corrispondenti a ciascun giorno di ritardo, maggiorato di 2 (due) punti percentuali.

Nel caso di morosità dell'Utente, il Distributore avrà diritto a rivalersi sulla garanzia finanziaria presentata dall'Utente e quest'ultimo sarà tenuto ad integrare entro 10 giorni la garanzia finanziaria stessa sino all'importo originario di sottoscrizione.

14.1.1 Modalità di pagamento

Il pagamento dovrà essere effettuato tramite bonifico bancario sul conto corrente indicato in fattura.

14.1.2 Trasmissione delle fatture

Fatture e allegati saranno inviati all'Utente a mezzo posta.

Nel caso di esplicita richiesta dell'Utente, le fatture di distribuzione saranno inviate via fax.

Considerata la numerosità di informazioni presenti negli allegati questi verranno inviati, su specifica richiesta, esclusivamente con supporto informatico.

Ove la trasmissione via posta elettronica risultasse difficile per i volumi di informazioni scambiate il Distributore provvederà a spedire con posta ordinaria gli allegati di fatturazione registrati su supporto informatico.

14.1.3 Profili di prelievo

I profili di prelievo sono definiti in funzione della tipologia di utilizzo (cottura cibi, riscaldamento ambientale ed uso tecnologico) e dall'area geografica di appartenenza.

A ciascun Punto di Riconsegna attivo, che non dispone di un proprio storico di prelievi, è associato un profilo di prelievo standard.

Ai punti che dispongono di uno "storico" dei prelievi è associato un consumo "standard" mensile (in standard m³) determinato sulla base dei consumi registrati in passato tenendo conto della tipologia del profilo e del fattore di stagionalità. Tali consumi standard sono aggiornati annualmente.

Il consumo mensile utilizzato per il calcolo della fattura, in assenza delle letture, viene determinato sulla base dei consumi standard attribuiti ai mesi di calendario coinvolti nel processo di fatturazione con il criterio del *pro-die*.

Nel caso sia disponibile la lettura, il consumo mensile utilizzato per il calcolo della fattura è posto pari alla differenza tra il consumo effettivamente registrato nel periodo e quello già addebitato con le precedenti fatture relative allo stesso periodo.

Esempio

Ad un nuovo punto di riconsegna viene attribuito il consumo ipotetico di 8 m³ al mese per il periodo che va da gennaio a giugno. Vengono fatturati i mesi di gennaio, febbraio, marzo, aprile, maggio (per un totale di 40 m³).

Se non è disponibile alcuna lettura, a giugno verrà sempre fatturato un consumo ipotetico di 8 m³.

Se è disponibile la lettura per la fatturazione del mese di giugno possiamo avere due casi:

- **Caso A:** venga effettuata la lettura (o venga inviata l'autolettura) per la fatturazione di giugno e che sia pari ad 80 m³: in tal caso a giugno verranno fatturati 40 m³ (differenza tra 80 e quanto fatturato da gennaio a maggio);
- **Caso B:** la lettura per la fatturazione di giugno è pari a 30 m³ : in tal caso verranno accreditati 10 m³

CAPITOLO 15 – RESPONSABILITA’ DELLE PARTI

15.1.1 Obblighi informativi dell’Utente nei confronti del Cliente Finale	56
15.1.2. Sospensione e risoluzione	56
15.1.3. Forza maggiore	58
15.1.4. Cessione	58
15.1.5. Riservatezza	58
15.1.5.1.Obblighi delle Parti.....	58
15.1.5.2.Eccezioni	58
15.1.5.3.Efficacia degli obblighi	59
15.1.6.Privacy	59
15.1.7.Domicilio.	59

15.1.1 Obblighi informativi dell'Utente nei confronti del Cliente Finale

L'Utente si impegna ad informare e ad aggiornare i propri Clienti Finali sulle informazioni riguardanti il Pronto Intervento.

L'Utente informerà i propri Clienti Finali in merito ai loro obblighi verso il Distributore ed in particolare farà sottoscrivere ai propri Clienti Finali una dichiarazione di accettazione delle "Condizioni di allacciamento alla rete di Distribuzione" rese disponibili dal Distributore.

L'Utente dovrà ottemperare a tali obblighi prima dell'inizio dell'attivazione della fornitura ad ogni Cliente Finale.

L'Utente si impegna a rendere edotti i clienti finali dal medesimo forniti, sugli obblighi a loro carico per norma di legge, atti a garantire che gli impianti interni e le apparecchiature di utilizzo del gas posti a valle del Punto di Riconsegna, sono e verranno mantenuti in condizioni rispondenti alle vigenti leggi e regolamenti in materia di prevenzione e sicurezza degli impianti. Resta pertanto espressamente inteso tra le Parti che il Distributore è sollevato da ogni e qualsiasi responsabilità in merito, fatta eccezione solo per eventuali obblighi imposti dalla normativa in vigore.

15.1.2 Sospensione e risoluzione

Il Distributore può disporre la sospensione del servizio nei seguenti casi, senza essere ritenuta responsabile né tenuta a rimborso dei danni conseguenti:

- a) anche senza preavviso, in caso di prelievo fraudolento da parte del Cliente Finale, ivi compresa la riattivazione non autorizzata della fornitura sospesa, nonché in caso di manomissione e rottura dei sigilli;
- b) senza preavviso, in caso di pericolo;
- c) nei casi di non osservanza degli obblighi normativi (Delibera AEEG 40/04 e Legge 46/90), previo preavviso all'Utente e al Cliente Finale;
- d) previa diffida con preavviso di almeno 15 giorni dalla sospensione a mezzo di lettera raccomandata, inviata anche al Cliente Finale, nel caso di:
 - opposizione o ostacolo all'accesso di incaricati del Distributore per l'effettuazione di verifiche od ispezioni;
 - perdita di uno o più requisiti a fondamento dei documenti di cui ai paragrafi 5.2. e 5.3;
 - mancato rispetto delle "Condizioni di allacciamento alla rete di Distribuzione" da parte del Cliente Finale;
 - mancato rispetto del Codice di Rete da parte dell'Utente, ed in particolare mancato pagamento anche parziale di due fatture consecutive da parte dell'Utente che ecceda l'escussione totale della garanzia.

Le spese di cessazione sono a carico dell'Utente.

Il Distributore può risolvere il contratto ai sensi degli artt. 1453 e 1454 c.c., nonché ai sensi dell'art. 1456 c.c. nei casi di sospensione di cui alle precedenti lettere a) e d) protrattasi per un periodo di 180 giorni dalla diffida o dal verificarsi del prelievo/manomissione.

Per l'ipotesi di perdita dei requisiti a fondamento dei documenti di cui ai paragrafi 2.2.e 2.3 del Codice il Distributore potrà risolvere il contratto mediante sola comunicazione ai sensi dell'art. 1456 c.c., ove i requisiti non vengano ricostituiti entro 30 giorni dalla sospensione⁽³⁾.

Nei casi di sospensione o risoluzione per inadempienza dell'Utente sopra riportati, il Distributore comunica al Cliente Finale l'inadempienza stessa e il conseguente venir meno della disponibilità del servizio, con invito a ricercare un diverso Venditore che disponga dei requisiti necessari per diventare Utente del servizio di distribuzione entro il termine di 30 giorni, trascorsi i quali si provvederà a risolvere il servizio di distribuzione.

Preventivamente sarà parimenti avvisato l'Utente a mezzo raccomandata AR. e invitato a

³ **Art. 1453 cod. civ. (Risolubilità del contratto per inadempimento)**

Nei contratti con prestazioni corrispettive, quando uno dei contraenti non adempie le sue obbligazioni, l'altro può a sua scelta chiedere l'adempimento o la risoluzione del contratto, salvo, in ogni caso, il risarcimento del danno.

La risoluzione può esser domandata anche quando il giudizio è stato promosso per ottenere l'adempimento; ma non può più chiedersi l'adempimento quando è stata domandata la risoluzione.

Dalla data della domanda di risoluzione l'inadempiente non può più adempiere la propria obbligazione.

Art. 1454 cod. civ. (Diffida ad adempiere)

Alla parte inadempiente l'altra può intimare per iscritto di adempiere in un congruo termine, con dichiarazione che, decorso inutilmente detto termine, il contratto s'intenderà senz'altro risolto.

Il termine non può essere inferiore a quindici giorni, salvo diversa pattuizione delle parti o salvo che, per la natura del contratto o secondo gli usi, risulti congruo un termine minore.

Decorso il termine senza che il contratto sia stato adempiuto, questo è risolto di diritto.

Art. 1456 - Clausola risolutiva espressa.

I contraenti possono convenire espressamente che il contratto si risolva nel caso che una determinata obbligazione non sia adempiuta secondo le modalità stabilite.

In questo caso, la risoluzione si verifica di diritto quando la parte interessata dichiara all'altra che intende valersi della clausola risolutiva.

porre rimedio all'inadempienza nel medesimo termine di 30 giorni dalla raccomandata stessa.

15.1.3 Forza maggiore

Il Distributore declina ogni responsabilità in caso di interruzione del servizio per cause di forza maggiore, e/o comunque non dipendenti dalla propria volontà, ferma restando la predisposizione e l'attivazione di ogni azione atta a creare le condizioni per un pronto ripristino.

15.1.4 Cessione

E' fatto assoluto divieto all'Utente cedere, totalmente o parzialmente, il Contratto di distribuzione a terzi con modalità diverse da quelle relative alla procedura di subentro (switching).

Il contratto di distribuzione potrà essere ceduto dal Distributore senza il consenso dell'Utente qualora la cessionaria sia una società controllante, controllata del Distributore cedente o sotto la direzione e il coordinamento di altra società ai sensi dell'art.2359, comma 1, c.c.

15.1.5 Riservatezza

15.1.5.1 Obblighi delle Parti

Tutte le informazioni, le notizie, i dati e /o i documenti di qualsivoglia natura e provenienza riguardanti l'attività di una delle Parti, comunque acquisite, in forma scritta od orale, incluse quelle derivanti dallo scambio di dati in forma elettronica tra il Distributore e l'Utente in conformità al codice di rete, sono da considerarsi riservati e non potranno essere utilizzati da ciascuna Parte, dai suoi dipendenti e/o agenti/rappresentanti se non in funzione al servizio di distribuzione, né possono essere divulgate a terzi se non in conformità con preventive istruzioni o autorizzazioni scritte della Parte cui tali informazioni si riferiscono e previa sottoscrizione di analoga clausola di riservatezza da parte dei terzi.

15.1.5.2 Eccezioni

Fermo restando quanto disposto dal paragrafo precedente, le informazioni non sono considerate di natura riservata nel caso e nella misura in cui si tratti di:

- informazioni che erano di dominio pubblico al momento in cui sono state rivelate o che diventano di dominio pubblico per cause diverse dall'inadempimento o dalla colpa della Parte ricevente,
- informazioni di cui la Parte ricevente era già a conoscenza al momento in cui sono state rivelate dall'altra Parte e per le quali non vi era obbligo di riservatezza,
- informazioni la cui riservatezza cade nel momento in cui ciò sia richiesto per adempiere agli obblighi di legge o a richieste dell'Autorità,

- informazioni che la Parte ricevente ha legalmente ottenuto da terzi senza violazione di alcun obbligo di riservatezza nei confronti dell'altra Parte.

15.1.5.3 Efficacia degli obblighi

Gli obblighi relativi alla riservatezza qui indicati hanno efficacia a partire dalla richiesta di accreditamento o di accesso al servizio di distribuzione, per tutta la durata della stessa e per un periodo di 2 anni dalla data effettiva di cessazione o risoluzione degli obblighi contrattuali sorti in adempimento al codice di rete.

15.1.6 Privacy

Relativamente, al D. Lgs. 196/03 "Codice in materia di protezione dei dati personali (qui di seguito "Codice della privacy"), le Parti prendono atto che l'Utente ed il Distributore sono titolari del trattamento dei dati ai sensi dell'articolo 4.1 pt. f) del Codice della privacy.

In particolare, il Distributore è Titolare del trattamento dei dati personali del Cliente Finale con riferimento alle sole operazioni di trattamento e ai soli dati che il Distributore medesimo è chiamato a trattare in relazione all'esecuzione dei rapporti contrattuali di cui alle Condizioni di Accesso.

Pertanto il Distributore non effettua alcuna operazione di trattamento per finalità diverse da quelle sopra menzionate, e l'Utente tiene indenne il Distributore da ogni responsabilità connessa ad operazioni di trattamento di esclusiva competenza dell'Utente.

A tale proposito, il Distributore non è responsabile in ordine alla raccolta dei dati personali ed agli eventuali obblighi connessi, quali la raccolta del consenso degli interessati alla comunicazione dei dati personali al distributore, se necessario, nonché alla pertinenza ed esattezza dei dati comunicati. L'Utente è pertanto l'unico responsabile in ordine ad ogni contestazione avente per oggetto tali attività.

L'Utente si impegna a consegnare l'informativa che il Distributore, quale Titolare, avrà predisposto ex art. 13 del Codice della privacy e a far sottoscrivere ai propri clienti una dichiarazione per ricevuta informativa e, se necessario, consenso al trattamento dei dati personali.

Il trattamento informatico e manuale dei dati, sarà effettuato nel pieno rispetto delle disposizioni previste dal D. Lgs. 196/03 in modo da ridurre al minimo di rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati stessi, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta.

15.1.7 Domicilio.

Le parti eleggono il proprio domicilio in Brescia.

CAPITOLO 16 - RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE

16.1. Risoluzione delle controversie.....	61
---	----

16.1 Risoluzione delle controversie

In caso di controversie relative all'interpretazione e all'applicazione del contratto di distribuzione, e fino all'adozione del regolamento di cui all'articolo 2, comma 24, lettera b), della legge 14 novembre 1995, n. 481, le parti ricorrono all'Autorità per l'attivazione di una procedura di arbitrato secondo le modalità dalla stessa definite con proprio regolamento.

CAPITOLO 17 - GESTIONE DELLE EMERGENZE DI SERVIZIO

17.1. Gestione delle emergenze di servizio	63
--	----

17.1 Gestione delle emergenze di servizio

Le procedure che il Distributore attiva nel caso di insorgenza di emergenze dovute a condizioni impreviste e transitorie, che interferiscono con il normale esercizio dell'impianto, o che impongono speciali vincoli al suo svolgimento sono descritte in allegato alle presenti Condizioni.

CAPITOLO 18 - QUALITA' COMMERCIALE DEL SERVIZIO

18.1. Qualità commerciale del servizio.....	65
---	----

18.1 Qualità commerciale del servizio

Per quanto riguarda gli aspetti legati alla qualità commerciale del servizio di distribuzione, valgono le tempistiche ed i criteri contenuti nella Delibera 168/04, salvo quanto diversamente stabilito da apposite convenzioni comunali.

CAPITOLO 19 - SICUREZZA E CONTINUITA' DEL SERVIZIO

19.1. Continuità del servizio	67
-------------------------------------	----

19.1 Continuità del servizio

Il servizio di distribuzione del gas sarà svolto con continuità, senza limitazioni stagionali o di orario, secondo gli standard qualitativi e di sicurezza previsti dalla normativa in vigore.

Il servizio potrà peraltro essere interrotto per cause di forza maggiore (quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, atti di autorità pubblica, eventi naturali eccezionali per i quali è stato dichiarato lo stato di calamità dall'Autorità competente, mancato ottenimento di atti di terzi, diminuzioni nella disponibilità globale di gas dovute ad interruzioni o limitazioni delle forniture di qualsiasi provenienza, scioperi) o per obiettive ragioni di carattere tecnico, quali lavori e/o manutenzioni da eseguire sui propri impianti a monte dei punti di riconsegna.

Nei casi di sospensione dell'erogazione del servizio, l'impresa di distribuzione effettua quanto nelle proprie disponibilità, usando con continuità la dovuta diligenza di un operatore prudente e ragionevole, affinché il periodo di sospensione sia limitato al tempo strettamente necessario all'esecuzione dell'intervento, impegnandosi ad avvertire tempestivamente gli utenti interessati dalla sospensione del servizio nei casi di sospensione non programmati.

Le sospensioni parziali o totali della somministrazione non comporteranno per il Distributore obbligo alcuno di indennizzo o risarcimento di danni di qualsiasi specie e non potranno costituire per l'Utente motivo di anticipata risoluzione del contratto.

Ai fini del bilanciamento fisico della rete di distribuzione, il Distributore si riserva la facoltà di utilizzare, previa comunicazione agli Utenti, sistemi temporanei di alimentazione dell'impianto di distribuzione. Il Distributore ripartirà i costi relativi alla materia prima tra gli utenti interessati dal servizio sostitutivo, nei casi di sospensione dell'erogazione del servizio per:

- a) interventi di manutenzione;
- b) interventi di dismissione, estensione o potenziamento dell'impianto di distribuzione;
- c) interventi derivanti da interferenze con opere di terzi.

Inoltre in tutti gli altri casi, i costi sostenuti per alimentare temporaneamente l'impianto di distribuzione, saranno imputati ai soggetti che accedono alla rete di distribuzione responsabili dello sbilanciamento. Qualora non fosse possibile attribuire ad uno o più soggetti che accedono alla rete di distribuzione la responsabilità dello sbilanciamento, i costi, saranno ripartiti tra tutti i soggetti che accedono alla rete di distribuzione interessata in misura proporzionale ai quantitativi di gas immessi in rete da ciascuno nel periodo in cui è stato utilizzato il sistema temporaneo di alimentazione.

Qualora l'interruzione sia stata causata da soggetti terzi, i relativi costi saranno a questi attribuiti.

Il Distributore s'impegna a comunicare all'Utente, entro 7 (sette) giorni dall'avvenuta conoscenza, l'eventuale revoca o mancato rinnovo dei permessi, autorizzazioni o concessioni necessari per la posa e mantenimento delle tubazioni e l'esercizio della distribuzione del gas, ovvero l'estinzione dei diritti di servitù necessari per il servizio di distribuzione del gas naturale fino ai Punti di Riconsegna, essendo espressamente inteso che il Distributore resta sollevato da ogni e qualsiasi responsabilità per l'interruzione del servizio per la revoca, mancato rinnovo o estinzione dei detti permessi, autorizzazioni, concessioni e servitù, dovuti a cause non imputabili al Distributore.

CAPITOLO 20 – INTERVENTI PER LA PROMOZIONE DELL’EFFICIENZA ENERGETICA

20.1. Interventi per la promozione dell’efficienza energetica	70
---	----

20.1 Interventi per la promozione dell'efficienza energetica

Il capitolo descrive gli aspetti legati all'offerta e all'esecuzione di interventi di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili.

Tra gli obblighi di pubblico servizio in capo al Distributore, la legislazione vigente pone quello di promuovere l'efficienza energetica e l'utilizzo delle fonti rinnovabili negli usi finali.

Il DM 20/07/2004 individua obiettivi quantitativi nazionali di risparmio energetico da perseguire nel quadro degli impegni previsti dal Protocollo di Kyoto e delinea i criteri in base ai quali il Distributore debba perseguirli.

Le delibere dell'AEEG n. 103/03, n. 200/04 ed il relativo documento "Linee Guida" definiscono le modalità con le quali il Distributore prepara ed esegue i progetti per il rilascio dei Titoli di Efficienza Energetica.

CAPITOLO 21 - ACCERTAMENTI DELLA SICUREZZA DEGLI IMPIANTI DI UTENZA GAS

21.1.	Accertamenti della sicurezza degli impianti di utenza a gas	72
-------	---	----

Accertamenti della sicurezza degli impianti di utenza a gas

Il capitolo descrive l'attuazione degli accertamenti della sicurezza negli impianti di utenza a gas.

Tra gli obblighi in capo al Distributore la legislazione vigente pone quello di effettuare controlli documentali sugli impianti a gas a valle del contatore.

La delibera n° 40/04 definisce le modalità con le quali il Distributore esegue detti controlli.

CAPITOLO 22 - AGGIORNAMENTO DELLE CONDIZIONI DI ACCESSO

22.1. Aggiornamento delle Condizioni di Accesso	74
---	----

Aggiornamento delle Condizioni di Accesso

L'aggiornamento delle presenti Condizioni di Accesso viene effettuato dalla AEEG in esito ad un procedimento che coinvolge anche le Associazioni rappresentative gli operatori.